Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decorazione al valor militare concessa per attività partigiana su proposta della Commissione di 2° grado per le ricompense ai partigiani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 16 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1957
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 354

MEDAGLIA DI BRONZO

AZZOLA Enore fu Costantino e fu Nassimbeni Maria da Pontebba (Udine) classe 1912, sottotenente di fanteria (c), partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con ardimento, partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi per belle doti di capacità e di coraggio e distinguendosi particolarmente per avere, in difficili situazioni, portato d'iniziativa soccorso ad un distaccamento di ala premuto e minacciato di accerchiamento da superiori forze tedesche. Contrattaccava con grande slancio e, con mirabile tenacia, sosteneva il duro combattimento sino a favorevole soluzione. — Zona di San Severino Marche (Macerata), settembre 1943-luglio 1944.

(6453)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1542.

Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1543.

Modificazione dell'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1° marzo 1952, n. 113, è aggiunta la lettera *g*) del seguente tenore:

« *g*) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544.

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonchè delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sullo orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1545.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un'eredità.

N. 1545. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità dei beni, disposta a suo favore, dal defunto avv. Carlo Marangoni, della consistenza patrimoniale di circa un miliardo di lire, con testamenti pubblici in data 20 giugno 1959, 29 luglio 1959, 23 gennaio 1960, 2 giugno 1960 e 12 ottobre 1960 a rogito del notaio Pietro Astore di Torino, nonchè con testamento olografo in data 12 settembre 1952 pubblicato con verbale dello stesso notaio in data 9 febbraio 1961 e registrato a Torino l'11 stesso mese al n. 18938, vol. 946 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1962.

Organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e studenti di 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna e di Napoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle Scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria;

Visto l'ordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria di Bologna e di Napoli, nel quale ordinamento sono comprese determinate materie riguardanti i trasporti ferroviari;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio affari generali, n. AG.4.2/22683 in data 13 settembre 1962, riguardante la proposta organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1962-63 è organizzata in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, una Scuola professionale ferroviaria che prevede lo svolgimento di corsi attinenti alle seguenti materie:

organizzazione ferroviaria;
impianti ferroviari.

I corsi di cui sopra verranno tenuti presso le due Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Alla Scuola professionale di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami:

1) i laureati in ingegneria civile (sezioni edile e trasporti), in ingegneria meccanica, elettrotecnica, navale e meccanica;

2) gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-1963 al 5° anno dei detti corsi di laurea (oppure ai corrispondenti corsi di laurea del precedente ordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria) purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione, non debbano ancora sostenere più di tre esami per completare il piano di studi previsto per i primi quattro anni. Alle medesime condizioni possono essere ammessi anche gli studenti fuori corso del quinto anno degli stessi corsi di laurea.

Art. 3.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese: la tecnica ed economia dei trasporti ed almeno un'altra materia concernente i trasporti ferroviari, fra le seguenti:

trazione elettrica;
costruzione di strade, ferrovie, aeroporti.

In caso contrario, il candidato dovrà impegnarsi a frequentare i corsi delle dette due materie presso la Facoltà di ingegneria di Bologna o di Napoli ed a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

Art. 4.

Entro il 31 luglio 1963 verrà formulata una prima graduatoria di merito comprendente i vincitori del concorso di ammissione, che siano in possesso della laurea ed abbiano superato gli esami dei corsi professionali di cui al precedente art. 1 e quelli delle due materie concernenti i trasporti ferroviari, di cui al precedente art. 3.

Entro il 31 dicembre 1963 ed il 30 aprile 1964 verranno formulate altre due graduatorie di merito, comprendenti rispettivamente coloro che risultino di aver conseguito i titoli di cui al precedente comma, entro le date medesime.

L'assunzione in impiego ferroviario — ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — verrà disposta con la qualifica di ispettore in prova, a partire rispettivamente dal 1° agosto 1963 e dal 1° gennaio e 1° maggio 1964, secondo l'ordine di collocazione nelle corrispondenti graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

Art. 5.

Oltre ai vincitori del concorso, ai corsi professionali ferroviari possono essere ammessi anche coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai detti corsi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 6.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-1963:

a) l'erogazione della somma complessiva di lire 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila), di cui lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore dell'Università degli studi di Bologna e L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore dell'Università degli studi di Napoli, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi di cui al precedente art. 1 (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli Istituti della rispettiva Facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi della Scuola, alle lezioni ed esercitazioni delle materie concernenti i trasporti ferroviari, di cui al precedente art. 3;

b) l'erogazione della somma complessiva massima di lire 10.000.000 (diecimilioni) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della Scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso medesimo.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio viene fissato in L. 400.000 (quattrocentomila) per gli allievi non residenti nelle due città sedi dei corsi e di L. 200.000 (duecentomila) per i residenti nelle città medesime.

Gli importi di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, per un massimo complessivo di L. 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila), faranno carico al capitolo 53 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 (conto 78/G).

Art. 7.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato emanerà apposito provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di bandire il concorso per l'ammissione alla Scuola professionale, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le norme e la sede del concorso, le modalità concernenti lo svolgimento dei corsi e la erogazione delle borse di studio, i controlli da effettuare e la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi della Scuola, nonchè i criteri di formazione della graduatoria di merito del concorso di ammissione e di quelle finali utili per l'assunzione in servizio ferroviario.

Il direttore generale medesimo nominerà inoltre la Commissione esaminatrice, specificandone la composizione ed i compiti.

Art. 8.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a stipulare la convenzione con le Università degli studi di Bologna e di Napoli, per regolare i reciproci rapporti insorgenti dall'organizzazione della Scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 134. — PANDOLFI

(6451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Idraulica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Univerità di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « Idraulica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1962, registro n. 26 Finanze, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 10 ottobre 1960 dalla applicata R.A. delle Conservatorie dei RR.II. Bertone Luciana nata Di Rosa avverso la determinazione ministeriale n. 159.660 in data 12 settembre 1960, con cui le venne negata la valutazione per intero del servizio non di ruolo ai fini degli scatti biennali di stipendio nell'impiego di ruolo aggiunto.

(6415)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 settembre 1960, dal direttore principale di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Frangipane Guido avverso la determinazione del 17 febbraio 1960 del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni di reiezione del ricorso gerarchico dallo stesso prodotto contro il trasferimento da Scanzano a Sondrio.

(6443)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 12 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,87	620,93	620,97	620,93	620,92	620,84	620,93	620,80	620,82	620,90
$ Can.	576,99	576,65	576,40	576,30	576,25	576,99	576,35	577 —	576,95	576,90
Fr. Sv.	143,87	143,88	143,87	143,8775	143,85	143,87	143,885	143,85	143,87	143,87
Kr. D.	89,68	89,70	89,68	89,71	89,65	89,68	89,685	89,70	89,68	89,68
Kr. N.	86,83	86,84	86,83	86,815	86,70	86,83	86,84	86,80	86,82	86,80
Kr. Sv.	120,33	120,26	120,25	120,26	120,20	120,28	120,255	120,30	120,28	120,30
Fol.	172,06	172,10	172,15	172,15	172,18	172,06	172,12	172,10	172,05	172,05
Fr. B.	12,48	12,484	12,4825	12,48375	12,4725	12,48	12,481	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,72	126,72	126,725	126,70	126,70	126,715	126,70	126,70	126,70
Lst.	1739,40	1739,50	1739,40	1739,65	1739,25	1739,30	1739,50	1739,20	1739,10	1739,50
Dm. occ.	154,90	154,96	154,97	154,9525	154,85	154,86	154,94	154,85	154,86	154,95
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0415	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,71	21,70	21,70	21,79	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 12 novembre 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108.70
Redimibile 3,50 % 1934	93,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,93
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,881
1 Corona danese	89,697
1 Corona norvegese	86,827
1 Corona svedese	120,257
1 Fiorino olandese	172,135
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,72
1 Lira sterlina	1739,575
1 Marco germanico	154,946
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per novecentocinquanta borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso per il conferimento nell'anno scolastico 1962-63 di novecentocinquanta borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della gestione istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

n. 450 da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi inferiori (sarà data preferenza ai concorrenti che frequentano Scuole di avviamento professionale o la Scuola media unificata);

n. 500 da L. 65.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi superiori (di queste n. 400 sono riservate agli iscritti ad Istituti tecnici ed Istituti professionali di ogni tipo e n. 100 agli iscritti al ginnasio-liceo, all'Istituto magistrale ed al Liceo scientifico).

Per concorrere ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 15 gennaio 1963, alla Direzione generale, Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 23°, via S. Croce in Gerusalemme 55, Roma, o agli uffici periferici dell'ENPAS competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato;

2) certificato di nascita del concorrente;

3) stato di famiglia;

4) certificato scolastico rilasciato da Istituti governativi, parificati o legalmente riconosciuti, con i risultati conseguiti dal concorrente alla fine dell'anno scolastico 1961-62 (nel certificato stesso debbono essere indicati i voti riportati in ciascuna sessione). Tale documento, se rilasciato da scuola parificata o legalmente riconosciuta, deve essere autenticato dal provveditore agli studi;

certificato attestante la regolare frequenza del concorrente alla classe cui è iscritto per l'anno corrente;

i certificati scolastici di cui sopra debbono recare la dicitura « per uso borsa di studio ENPAS »;

5) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende il genitore del concorrente, rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS e regolarmente

documentate. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro il termine, presso altre Amministrazioni.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a 5 figli minori; per nuclei con oltre 5 figli potrà essere conferito un secondo beneficio, qualora ve ne sia la disponibilità.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, salariato statale capo famiglia, figli di madre salariata statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio. Gli aspiranti non devono, comunque, essere in ritardo negli studi per più di due anni e devono aver conseguito, alla fine dell'anno scolastico 1961-62, la promozione o l'ammissione alla classe a cui sono iscritti.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato, in unica soluzione.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine del corso di studi (medio inferiore o medio superiore), per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 24 ottobre 1962

Il presidente: Palmiro Foresi

(6400)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso di ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, per laureati in ingegneria e per studenti di 5° anno. - Svolgimento dei corsi - Borse di studio - Assunzione dei partecipanti in servizio ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle Scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1962, n. 1281, concernente l'organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per l'anno 1962-63;

Vista la relazione del Servizio affari generali, n. AG.4.2/41205 del 5 novembre 1962;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso le due Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno d'età:

1) i laureati in ingegneria civile (sezioni edile e trasporti), in ingegneria meccanica, elettrotecnica, navale e meccanica;

2) gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-63 al 5° anno dei detti corsi di laurea (oppure ai corrispondenti corsi di laurea del precedente ordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria) purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere più di tre esami per completare il piano di studi previsto per i primi quattro anni.

Alle medesime condizioni possono essere ammessi anche gli studenti fuori corso del 5° anno degli stessi corsi di laurea.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - piazza della Croce Rossa - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la Facoltà di ingegneria (Bologna o Napoli) presso la quale intenderebbe, ai fini del concorso, seguire i corsi della scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese: la tecnica ed economia dei trasporti ed almeno un'altra materia concernente i trasporti ferroviari, fra le seguenti:

trazione elettrica

costruzione di strade, ferrovie, aeroporti.

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1962-63 i corsi delle dette due materie presso la prescelta Facoltà di ingegneria di Bologna o di Napoli ed a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

Art. 5.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati sono tenuti a produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva Università, recante l'indicazione degli esami sostenuti e dei voti riportati, nonchè la precisazione circa il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per i primi quattro anni. Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1962-63;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini della attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 7.

Art. 6.

Apposita Commissione, nominata dal sottoscritto e composta da un presidente e due membri, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso e disporrà eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, il cui possesso verrà accertato direttamente a cura dell'Azienda.

Art. 7.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà del punteggio seguente

da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, detraendo peraltro 5/10 di punto per ogni esame non superato rispetto al piano degli studi dei primi quattro anni;

da 6 a 10 punti per il risultato dell'esame di laurea;

3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni;

B) Meccanica applicata alle macchine Macchine;

C) Fisica tecnica Elettrotecnica;

e sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati ai candidati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la Commissione di cui all'art. 6 potrà essere integrata da esperti, designati allo scopo di intesa con le Facoltà di ingegneria di Bologna e di Napoli.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di trenta punti complessivamte. La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio attribuitogli per i titoli.

Art. 9.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nel colloquio avranno riportato non meno di 18/30. I candidati risultati idonei verranno sottoposti, a cura dell'Azienda, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore. Coloro che fossero dichiarati fisicamente inidonei decadranno dal diritto ad essere inclusi nella graduatoria di merito del concorso.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti attribuiti per i titoli con i punti assegnati nel colloquio determinerà la graduatoria generale di merito.

I candidati classificati ai primi trenta posti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla Scuola professionale, rispettivamente nella sede della Facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione a concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi ferroviari.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 400.000 (quattrocentomila) per gli allievi non residenti nelle due città sedi dei corsi professionali, e di L. 200.000 (duecentomila) per i residenti nelle città medesime. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta bollata.

L'importo della borsa di studio verrà corrisposto per tre quarti in cinque rate uguali al termine dei mesi da marzo a luglio dell'anno accademico 1962-63 e per un quarto dopo l'assunzione in servizio ferroviario.

Peraltro, l'effettiva ammissione alla Scuola professionale, nonchè la concessione della borsa di studio, sono subordinate alla condizione che gli interessati, alla data di inizio dei corsi della Scuola stessa, già frequentino presso la rispettiva Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna o di Napoli, i corsi relativi alle materie di cui al precedente art. 4.

Qualora per taluni non sussista la detta condizione, si farà luogo all'ammissione alla Scuola, in loro sostituzione ed alle stesse condizioni, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale del concorso.

Art. 11.

La Scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi: *a*) « Organizzazione ferroviaria »; *b*) « Impianti ferroviari », per complessive trenta lezioni per ciascun corso, secondo gli orari e nei locali che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli. Sentite le Facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti delle suindicate materie.

Art. 12.

Oltre agli allievi risultati vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della Scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della Scuola professionale sarà obbligatoria per gli allievi vincitori del concorso di ammissione, i quali saranno tenuti a prender parte mensilmente ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni di ogni singolo corso.

Tuttavia, l'insufficiente numero di presenze alle lezioni non porterà all'esclusione dagli esami finali, il cui superamento costituirà peraltro soltanto titolo di valutazione in sede di partecipazione a concorsi pubblici presso l'Azienda ferroviaria.

Art. 14.

La Commissione di cui al precedente art. 6 ha potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni dei corsi di cui al precedente art. 11 e potrà a suo giudizio decidere circa la perdita del titolo a frequentare la Scuola professionale quale allievo vincitore del concorso e circa la decadenza dalla borsa di studio eventualmente conferita, nei confronti di coloro che si rendessero comunque demeritevoli, o che venissero a trovarsi nella condizione di non poter raggiungere la presenza minima di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

I provvedimenti di cui al precedente articolo, ovvero la rinuncia di allievi vincitori del concorso, qualora abbiano luogo entro il 1° marzo 1963, determineranno in subentro — da comunicare agli interessati — di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza ai corsi, di cui agli articoli 10 e 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Al termine dei corsi e nella sessione autunnale avranno luogo gli esami sulle due materie professionali, nonchè su quelle di cui al precedente art. 4. A tal fine, la Commissione di cui all'art. 6 potrà essere eventualmente integrata da docenti delle rispettive materie.

Gli esami si intenderanno superati dal candidato cui sia stata attribuita una votazione corrispondente o superiore a 18/30.

Non è consentita la riparazione di esami sostenuti con esito sfavorevole

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare apposita domanda alla Commissione di cui all'art. 6, la quale provvederà poi a rilasciare, a richiesta, certificazione circa l'esito riportato.

Art. 18.

Entro il 31 luglio 1963, la Commissione di cui sopra formulerà una prima graduatoria di merito comprendente i vincitori del concorso di ammissione, che siano in possesso della laurea ed abbiano superato gli esami dei corsi professionali di cui al precedente art. 11 e quelli delle materie concernenti i trasporti ferroviari di cui all'art. 4.

Entro il 31 dicembre 1963 ed il 30 aprile 1964, la Commissione medesima formulerà altre due graduatorie di merito, comprendenti rispettivamente coloro che risultino aver conseguito i titoli di cui al precedente comma, entro le corrispondenti date.

La Commissione formulerà le predette graduatorie in relazione alla somma dei punti spettanti a ciascun allievo in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 8, sia in tutti gli esami

universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 4 eventualmente sostenuti presso la Scuola professionale:

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali dei corsi della Scuola professionale di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario — ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle riserve dei posti e sulle preferenze e precedenze nelle ammissioni a pubblico impiego — verrà disposta con la qualifica di ispettore in prova, a partire rispettivamente dal 1° agosto 1963 e dal 1° gennaio e 1° maggio 1964, secondo l'ordine di collocazione nelle tre corrispondenti graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa, che resta ovviamente subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole del nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, verrà effettuata in servizio di prova e con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti in base al precedente art. 19 saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il direttore generale: RENZETTI

ALLEGATO *A*)

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa — ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . . . (Prov. . . . . . .) residente a . . . . presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . . ., per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiungo che non ho mai prestato servizio presso la Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (2).

Preciso che nel piano di studi (seguito - da seguire) per il conseguimento della laurea (sono - non sono) comprese le due materie concernenti i trasporti ferroviari, di cui all'art. 4 del bando di concorso (3).

Dichiaro che, ai fini del concorso, è mio intendimento seguire i corsi della Scuola professionale presso la Facoltà di ingegneria di . . . . (precisare se Bologna o Napoli).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . ., recante l'indicazione degli esami sostenuti e dei voti riportati (nonchè la precisazione circa il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per i primi quattro anni) (4).

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al seguente indirizzo, impegnandomi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni (5).

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare i servizi prestati, le date e le località relative, nonchè le cause dell'eventuale risoluzione dei rapporti di pubblico impiego.

(3) Qualora le dette due materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1962-63 i relativi corsi presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . . . . (precisare: Bologna o Napoli) e a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi. »

(4) Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1962-63.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6452)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a quarantacinque posti (ridotti a trentotto), di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale in servizio da almeno un quinquennio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Si avverte che con decreto ministeriale 26 settembre 1962, in corso di registrazione alla Corte di conti, i posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, messi a concorso con decreto ministeriale 13 marzo 1962, sono stati ridotti da quarantacinque e trentotto.

Le prove scritte di esame di detto concorso avranno luogo in Roma, viale dei Salesiani n. 9, nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre 1962, con inzio alle ore 8.

(6476)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.